

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza?**

*Se l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo può essere revocata dal giudice che l'ha emessa ovvero travolta in sede decisoria, ne deriva che a detta ordinanza, perchè revocabile ed idonea a definire il giudizio, non può essere riconosciuta la natura sostanziale di sentenza, atteso che giammai il provvedimento negativo potrebbe ascrivere al genus dell'atto definitivo impediente la prosecuzione del processo. Diverso il caso in cui il giudice monocratico si pronuncia con sentenza non definitiva respingendo l'eccezione di estinzione del processo, in quanto la scelta di elevare la questione dell'estinzione al rango di pregiudiziale di rito da delibare con sentenza conferisce d'imperio al provvedimento, anche se negativo, il carattere della non revocabilità.*

## **Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 12.2.2016, n. 2837**

*...omissis...*

Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 2909 c.c. e artt. 324, 307 e 308 c.p.c., per non avere la Corte territoriale qualificato le ordinanze del giugno 1999 e del dicembre 1999 come sentenze, in quanto le stesse avevano deciso le questioni pregiudiziali e di merito attinenti alla regolarità ed alla integrità del contraddittorio ed alla legittimazione passiva dell'allora convenuta xxxxxxxxxx Spa con la forza del giudicato,

sicchè sul punto doveva ritenersi preclusa la potestas decidendi e le successive sentenze che avevano pronunciato l'estinzione del giudizio, contraddicendo le citate ordinanze, erano illegittime per violazione delle norme sulla cosa giudicata.

Nella sostanza si opina che i provvedimenti adottati in forma di ordinanza dal giudice monocratico, con cui viene respinta l'eccezione di estinzione del giudizio, abbiano natura di sentenza.

La censura è infondata.

Il codice di procedura civile disciplina esclusivamente l'impugnazione della ordinanza di estinzione. L'art. 178 c.p.c., comma 2, dispone che "l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio".

Tale disposizione ovviamente trova applicazione in tutti i casi in cui il tribunale, giusta il disposto di cui all'art. 50 bis c.p.c., giudica in composizione collegiale. Non può trovare applicazione, invece, nelle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica. In tal caso l'eventuale ordinanza di estinzione, pronunciata dal giudice monocratico, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se la declaratoria di estinzione viene emessa in forma di ordinanza (cfr. Cass. n. 9279 del 1993; Cass. n. 14889 dei 2002; Cass. n. 8092 del 2004; Cass. n. 950 del 2005).

Secondo a giurisprudenza di questa Corte qui condivisa la su esposta disciplina dell'impugnazione dell'ordinanza di estinzione non può trovare applicazione analogica nella diversa ipotesi di rigetto della eccezione di estinzione del processo, per la ovvia ragione che il provvedimento di rigetto non incide sul corso del processo, mentre la pronuncia di estinzione ne paralizza il corso, impedendo che si possa pervenire ad una decisione nel merito (Cass. n. 24176 del 2011).

L'ordinanza reiettiva dell'eccezione di estinzione del processo è revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, trattandosi di ordinanza non espressamente dichiarata impugnabile dalla legge e contro la quale, a differenza di quanto previsto dall'art. 308 c.p.c., per l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo, non è predisposto dalla legge uno speciale mezzo di reclamo (Cass. n. 8670 del 2005). Si è altresì affermato che il rigetto o l'omesso esame dell'eccezione di estinzione del processo non ne preclude la riproposizione in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame (Cass. n. 2435 del 1964; Cass. n. 15548 del 2003).

Se l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo può essere revocata dal giudice che l'ha emessa ovvero travolta in sede decisoria ne deriva che a detta ordinanza, perchè revocabile ed inidonea a definire il giudizio, non può essere riconosciuta la natura sostanziale di sentenza, atteso che giammai il provvedimento negativo potrebbe ascrivarsi al genus dell'atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

Diverso il caso in cui il giudice monocratico si pronunci con sentenza non definitiva respingendo l'eccezione di estinzione del processo (cfr. Cass. n. 23625 del 2006; Cass. n. 14592 del 2007), in quanto la scelta di elevare la questione dell'estinzione al rango di pregiudiziale di rito da delibare con sentenza conferisce d'imperio al provvedimento, anche se negativo, il carattere della non revocabilità.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto; il ricorso incidentale, espressamente dichiarato condizionato, va considerato assorbito.

La soccombenza regola le spese liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.